

PENSIONI OGGI.IT

Pensioni Militari, Congelata la speranza di vita sino al 2024

21.febbraio 2022 Gli effetti della pubblicazione del DM 27.10.2021 sulle pensioni del comparto. Cristallizzati gli attuali requisiti per l'uscita sino al 31 dicembre 2024. Anche il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico beneficerà nei prossimi anni del congelamento della speranza di vita. La pubblicazione la scorsa settimana della Circolare INPS n. 28/2022 conferma la cristallizzazione degli attuali requisiti per il pensionamento anche nel biennio 2023-2024. Com'è noto i lavoratori nelle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e civile nonché il personale appartenente ai Vigili del Fuoco mantengono requisiti previdenziali diversi da quelle generali vigenti nell'AGO e nelle gestioni sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria in virtù delle specificità del settore riconosciute ai sensi del Dlgs 165/1997 che non sono state interessate dal regolamento di armonizzazione adottato nel 2013 (Dpr 157/2013). Il comparto, peraltro, non è stato neanche coinvolto nella quota 100/102 nel quadriennio 2019-2022 in quanto il DL 4/2019 ha espressamente escluso tali soggetti dalla misura (ad eccezione del personale non operativo dei VVFF). I requisiti anagrafici e contributivi, però, vanno adeguati all'aspettativa di vita Istat e così è accaduto già tre volte negli ultimi anni: nel 2013, nel 2016 e nel 2019 con un aumento rispettivamente pari a tre, quattro e cinque mesi. Nel biennio 2021-2022 l'adeguamento è risultato nullo, così sarà anche nel 2023-2024 perchè l'Istat ha comunicato che negli ultimi anni la speranza di vita media si è ridotta. Trattamento di vecchiaia Di conseguenza il trattamento di vecchiaia sino al 31 dicembre 2024 potrà essere conseguito al raggiungimento dell'età anagrafica massima per la permanenza in servizio prescritta dai singoli ordinamenti variabile in funzione della qualifica e del grado (oscilla tra i 60 e i 65 anni) aumentata di un anno congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori, 20 anni di contributi. Il requisito anagrafico non viene adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione (di anzianità), in sostanza i 35 anni di contributi. Circostanza abbastanza frequente.

La Pensione nel Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico

Tipo di prestazione	Sino al 2018	2019-2024	Finestra mobile
Pensione anzianita'	57 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi	58 anni e 35 anni di contributi	12 mesi
	40 anni e 7 mesi di contributi (indipendentemente dall'età anagrafica)	41 anni di contributi (indipendentemente dall'età anagrafica)	15 mesi
	53 anni e 7 mesi se raggiunta entro il 2011 l'anzianità contributiva necessaria a maturare un'aliquota di rendimento pari all'80% della base pensionabile	54 anni se raggiunta entro il 2011 l'anzianità contributiva necessaria a maturare un'aliquota di rendimento pari all'80% della base pensionabile	12 mesi
Pensione di Vecchiaia: * con almeno 35 anni di servizio	Dirigente Generale 65 anni; Dirigente superiore: 63 anni; Qualifiche inferiori: 60 anni	Dirigente Generale 65 anni; Dirigente superiore: 63 anni; Qualifiche inferiori: 60 anni	sino a 12 mesi**
	Dirigente Generale 65 anni e 7 mesi; Dirigente superiore: 63 anni e 7 mesi; Qualifiche inferiori: 60 anni e 7 mesi	Dirigente Generale 66 anni; Dirigente superiore: 64 anni; Qualifiche inferiori: 61 anni	12 mesi

* L'età di vecchiaia coincide con il **limite ordinamentale per la permanenza in servizio**. Il limite non è universale ma varia a seconda del grado, dell'ordine e della qualifica del lavoratore (i limiti oscillano tra i 60 e i 65 anni). ** La finestra mobile può risultare inferiore a 12 mesi o del tutto assente ove nel periodo di slittamento si apra o si sia già aperta la finestra mobile rispetto alla maturazione della pensione di anzianita' **PensioniOggi.it**

Trattamento di anzianità In alternativa alla vecchiaia la pensione si potrà conseguire trattamento anticipato sino al 31 dicembre 2024 al perfezionamento o di una anzianità contributiva di **41 anni di contributi** indipendentemente dall'età anagrafica; oppure al raggiungimento di una anzianità contributiva **non inferiore a 35 anni** e con un'età di almeno **58 anni**; o ancora al raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l'introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un'età anagrafica di almeno **54 anni**. Quest'ultima casistica è in realtà ormai inverosimile attesa la naturale fuoriuscita dal servizio del personale di elevata anzianità, di servizio ed anagrafica. Ai fini del raggiungimento degli anni contributivi si rammenta che il personale può godere di specifiche supervalutazioni dei servizi prestati entro il limite massimo di **cinque anni**. **Finestre mobili** Nei confronti del personale in parola, inoltre, continuerà a trovare applicazione il differimento di **12 mesi** tra perfezionamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi e riscossione del primo assegno pensionistico a causa della **finestra mobile**. Si ricorda però che per coloro che accedono alla pensione di anzianità indipendentemente dall'età anagrafica, cioè con 41 anni di contributi, il differimento è pari a **15 mesi**